



Autorità Nazionale Anticorruzione

Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA).

Documento di consultazione

I. Sommario	
PREMESSA	3
II. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Natura delle Società Organismi di Attestazione	3
III. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE	4
Art. 2 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria....	4
Art. 3 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA	4
Art. 4 - Requisiti di indipendenza delle SOA	5
Art. 5 - Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.....	6
Art. 6 - Acquisizione di partecipazioni azionarie e aumento di capitale sociale a titolo oneroso.....	7
Art. 7 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito	7
Art. 8 - Contenuto dello Statuto.....	8
Art. 9 - Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA.....	8
Art. 10 - Controlli sui requisiti di attestazione	9
IV. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA	10
Art. 11 - Fusione.....	10
Art. 12 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda	10
Art. 13 - Divieto di trasferimento di azienda	10
Art. 14 - Sorte dei contratti di attestazione e delle attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA	11
V. ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE.....	11
Art. 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione	11
Art. 16 - Tariffe.....	12
VI. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO	13
Art. 17 - Vigilanza dell'Autorità sulle SOA.....	13
Art. 18 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	14
Art. 19 - Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione	16
VII. ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI.....	17
Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	17
Art. 21 - Abrogazioni.....	17
Allegato 1 – Tariffe	18

PREMESSA

L'art. 84, comma 1, del codice stabilisce che, fermo quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo e dall'art. 90, comma 8, i soggetti esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

L'art. 84, comma 8, del codice prevede che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 83, da adottarsi su proposta dell'A.NA.C., disciplina tra l'altro i casi e le modalità di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione, nonché i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si chiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili e di micro, piccole e medie imprese.

Il presente documento è finalizzato alla formulazione della proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine dell'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice, nella parte relativa ai contenuti di cui ai punti precedenti. Il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione sarà disciplinato con autonomo atto a carattere generale dell'A.NA.C. da adottarsi ai sensi dell'art. 213, comma 2, dell'Autorità a seguito dell'adozione del decreto di cui sopra.

Le scelte dell'Autorità sono dettate dall'esigenza di individuare requisiti di accesso che assicurino l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza delle SOA e di perseguire la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti formali preordinati al controllo del possesso e del mantenimento dei requisiti, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi informatizzati che consentano la messa a disposizione in tempo reale della documentazione e facilitino lo svolgimento delle verifiche di competenza da parte dell'Autorità.

Gli *stakeholder* sono invitati a esprimere il loro avviso e a formulare proposte operative in merito alle questioni evidenziate negli appositi box, avendo presente che le scelte dell'Autorità sono vincolate dall'esigenza di assicurare, per ciascun intervento, l'equilibrio tra costi e benefici ad esso connessi e dalla necessità di rispettare il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee (*divieto di gold plating*).

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura delle Società Organismi di Attestazione

1. Le Società Organismi di Attestazione (di seguito SOA), sono persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma delle società per azioni. La denominazione sociale delle SOA deve espressamente comprendere la locuzione «organismo di attestazione».
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. 07/07/2016 n. 122 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016», le SOA devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

3. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale.
4. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del codice, l'esercizio dell'attività di attestazione è subordinato all'autorizzazione dell'A.NA.C., rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti indicati nella parte II, secondo le modalità indicate nella parte I del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle Società Organismo di Attestazione».

Si invitano gli stakeholders a indicare se ritengono necessario inserire ulteriori specificazioni in ordine alla natura delle SOA, motivandone le ragioni.

II. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE

Art. 2 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA che:
 - a) si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
 - b) sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. Il capitale sociale delle SOA deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato.
3. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Il documento di consultazione individua le preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione in continuità rispetto alla disciplina previgente. Gli Stakeholder sono invitati a esprimere eventuali necessità di modifica/integrazione delle condizioni proposte, fornendo un'adeguata motivazione e, se possibile, anche una stima del possibile impatto sul mercato delle soluzioni proposte.

Art. 3 - Preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA qualora:
 - a) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I capo II del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero sia stata applicata con provvedimento definitivo la misura di prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto oppure sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sull'affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari.
 - c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali previsti dall'art. 80, comma 5, del codice e delle Linee guida dell'Autorità n. 6/2016 e successivi aggiornamenti;
 - d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa risultata non veritiera.
2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto. Nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la SOA deve informarne l'Autorità.
3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1 per il personale delle SOA determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che deve intervenire entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto. Nei quindici giorni successivi all'avvio della procedura di risoluzione, la SOA deve informarne l'Autorità.

Anche con riferimento alle preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA, il documento di consultazione individua le preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione in continuità rispetto alla disciplina previgente. Gli Stakeholder sono invitati a esprimere eventuali necessità di modifica/integrazione delle condizioni proposte, fornendo un'adeguata motivazione e, se possibile, anche una stima dell'impatto sul mercato delle soluzioni proposte.

Art. 4 - Requisiti di indipendenza delle SOA

1. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

2. L'oggetto sociale delle SOA deve prevedere, quale attività esclusiva, il rilascio delle attestazioni di qualificazione agli operatori economici e lo svolgimento dei connessi controlli tecnici sul possesso dei requisiti richiesti dal codice e dal decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
3. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. A tal fine:
 - a) non possono rivestire la qualifica di soci o amministratori, né far parte del personale in organico minimo o extra organico soggetti che sono, in linea generale, detentori di interessi commerciali o finanziari incompatibili con la funzione della SOA;
 - b) la SOA deve astenersi dall'attestare le imprese quando soci, amministratori e personale in organico minimo ed extra organico vengano a trovarsi, con riferimento a specifiche imprese, in presenza di interessi commerciali o finanziari incompatibili.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si verificano, a titolo esemplificativo, quando i soggetti ivi indicati sono riconducibili alle categorie di soggetti, enti o società che, ai sensi dell'art. 5 non possono possedere partecipazioni azionarie nelle SOA.

Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

4. La SOA verifica il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3 comma 1, nonché il rispetto del requisito di indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle SOA.
5. Le verifiche in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi viene svolta anche nei confronti delle persone che si trovano, nei confronti di tali soggetti, in una delle seguenti posizioni:
 - a) coniuge, convivente, coniuge separato;
 - b) madre, padre, figlio, fratello/sorella.
 - c) nonno, nipote (figlio/a del figlio/a) cognato.
6. Resta ferma la possibilità per l'Autorità, ove lo ritenesse necessario in relazione al caso specifico, di estendere l'ambito soggettivo della verifica a ulteriori soggetti rispetto ai quali l'accertamento venga ritenuto imprescindibile ai fini di una completa valutazione.
7. Le nomine di Amministratori e Sindaci delle SOA devono essere preventivamente comunicate all'Autorità ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Anche con riferimento ai requisiti di indipendenza, il documento di consultazione individua le preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione in continuità rispetto alla disciplina previgente. Gli Stakeholder sono invitati a esprimere eventuali necessità di modifica/integrazione delle condizioni proposte, fornendo un'adeguata motivazione e, se possibile, anche una stima del possibile impatto sul mercato delle soluzioni proposte.

Art. 5 - Preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio.

1. Non possono acquisire la qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:
 - a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f) e g) del codice;
 - b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
 - c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici di lavori, di cui all'art. 45 del codice;
 - d) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di progettazione, società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art. 46 del codice.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle associazioni. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle SOA, la partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

Anche con riferimento alle preclusioni e limitazioni all'assunzione della qualità di socio, il documento di consultazione individua le preclusioni all'esercizio dell'attività di attestazione in continuità rispetto alla disciplina previgente. È stata eliminata la specifica indicazione del divieto riferito alle Regioni e alle Province autonome in quanto le stesse sono ricomprese nei soggetti di cui alla lettera a). Gli Stakeholder sono invitati a esprimere eventuali necessità di modifica/integrazione delle condizioni proposte, fornendo un'adeguata motivazione e, se possibile, anche una stima del possibile impatto sul mercato delle soluzioni proposte.

Art. 6 - Aumento di capitale sociale a titolo gratuito

1. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all'Autorità nelle modalità indicate all'art. 3 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle Società Organismo di Attestazione».

Art. 7 - Acquisizione di partecipazioni azionarie e aumento di capitale sociale a titolo oneroso

1. L'acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità che avviene all'esito del procedimento di cui all'art. 4 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle Società Organismo di Attestazione».
2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente.
3. L'ANAC rilascia il nulla osta all'acquisto delle azioni all'aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte all'investimento, previa verifica della congruità del prezzo di compravendita delle azioni..
4. L'ANAC può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito di indipendenza.

5. L'ANAC può negare il nulla osta laddove l'aspirante socio possa influire sulla corretta gestione della SOA o compromettere il requisito di indipendenza
6. L'ANAC revoca il nulla osta qualora venga meno in capo al socio il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti articoli.
7. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta.

Art. 8 - Contenuto dello Statuto

1. Lo statuto deve indicare:
 - a) l'esercizio dell'attività di attestazione degli operatori economici quale oggetto sociale esclusivo;
 - b) la composizione dell'organico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9;
 - c) la previsione della decadenza dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro quindici giorni dalla conoscenza dei fatti;
 - d) la previsione del possesso di attrezzatura informatica di cui all'art. 9, comma 2;
 - e) gli organi sociali tenuti a comunicare le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza;
 - f) il nominativo della persona o la tipologia dell'organo sociale designato per la comunicazione da effettuarsi preventivamente all'Autorità, ai fini del controllo sul trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel caso in cui il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona, una partecipazione azionaria in una SOA. La designazione di cui sopra è altresì funzionale alla comunicazione all'Autorità e alla SOA del successivo avvenuto trasferimento della partecipazione.
 - g) la previsione della procedura di vendita delle azioni laddove l'ANAC revochi il nulla osta all'acquisto di un socio.

Si chiede agli Stakeholder di indicare elementi che si ritengono superflui o informazioni che si ritiene utile inserire nello statuto, specificandone le motivazioni e tenendo presente la necessità di stimare l'impatto sul mercato in termini di oneri a carico delle SOA.

Art. 9 - Requisiti tecnici e di affidabilità delle SOA

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
 - a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di

controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il direttore tecnico non può svolgere analogo incarico per conto di altre SOA, né attività professionale per conto di committenze pubbliche o private;

- b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
 - c) da sei dipendenti in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati e dei documenti secondo le modalità indicate all'art. 6 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto ex art. 83, comma 2, nella parte relativa al sistema di qualificazione degli operatori economici e all'art. 7 del Regolamento recante «autorizzazione e vigilanza sugli organismi di attestazione» e devono adottare un manuale delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione, secondo il modello predisposto dall'Autorità.
 3. Le SOA devono stipulare una polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

Si chiede agli Stakeholder di indicare se i requisiti tecnici individuati in continuità rispetto alla normativa vigente sono ritenuti adeguati a garantire la professionalità e l'affidabilità delle SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione, indicando possibili elementi di modifica, la motivazione delle proposte formulate e i possibili impatti sul sistema. In particolare, si chiedono osservazioni in merito alla possibilità di graduare il requisito dell'organico minimo in dipendenza del volume d'affari o del numero di attestati rilasciati e, in caso, positivo, si chiede la formulazione di proposte applicative, con indicazione del presumibile impatto sul sistema.

Art. 10 - Controlli sui requisiti di attestazione

1. L'Autorità vigila sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e sull'assenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3. A tal fine, l'Autorità può richiedere ogni informazione ritenuta utile alle valutazioni di competenza nell'ambito di controlli effettuati a campione o su segnalazione di terzi interessati.
2. Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sui requisiti indicati nella parte II.

Si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine alla congruità del termine proposto per la comunicazione delle variazioni.

III. OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Art. 11 - Fusione

1. La fusione tra società organismi di attestazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità secondo le procedure indicate nella parte II del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sugli Organismi di Attestazione».
2. Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di cui all'art. 2501 c.c., la SOA incorporante non necessita di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; essa tuttavia deve adeguare al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'art. 10, comma 1, lett. j).
3. Nell'ipotesi di fusione con creazione di un nuovo soggetto, le SOA preesistenti si estinguono e lo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'eventuale nuova società è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione da parte dell'Autorità ai sensi della parte III.

Art. 12 - Cessione di azienda o di ramo d'azienda

1. La cessione di azienda o di ramo di azienda tra SOA è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità, secondo le procedure indicate nella parte II del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sugli Organismi di Attestazione».
2. Nel caso di cessione dell'intera azienda ad altra SOA, l'Autorità dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione nei confronti della SOA cedente.
3. La SOA cessionaria, che succede nelle posizioni giuridiche attive e passive della SOA cedente, non necessita di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; essa tuttavia deve adeguare al nuovo volume d'affari il massimale assicurativo della polizza prevista dall'art. all'art. 9, comma 2, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice avente ad oggetto gli organismi di attestazione.

Con riferimento ai procedimenti finalizzati al rilascio del nulla osta alle operazioni di fusione o cessione di azienda, si chiede agli Stakeholder di individuare possibili soluzioni di semplificazione della procedura, ferme restando le esigenze di accertamento e verifica della regolarità delle operazioni.

Art. 13 - Divieto di trasferimento di azienda

1. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, l'Autorità non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
2. Il divieto di trasferimento opera a decorrere dalla data di trasmissione alla SOA della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 21, comma 7.

Nel documento di consultazione è stata mantenuta la previsione, introdotta con il Manuale sull'attività di attestazione che vieta il trasferimento d'azienda nel caso in cui sia stato avviato il procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento di sospensione o decadenza dell'autorizzazione. La previsione si rivela necessaria al fine di scongiurare operazioni che

potrebbero comportare l'elusione della sanzione. Sul punto, si invitano gli Stakeholder a far pervenire osservazioni in merito, anche con riferimento all'individuazione di previsioni alternative idonee a garantire il medesimo risultato con un minor sacrificio per le SOA.

Art. 14 - Sorte dei contratti di attestazione e delle attestazioni di qualificazione in caso di fusione o cessione tra SOA

1. Le attestazioni rilasciate dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente conservano la loro validità fino a naturale scadenza. La SOA incorporante, risultante dalla fusione o cessionaria deve procedere al ritiro delle stesse e alla loro sostituzione con attestazioni rilasciate a propria firma aventi la medesima scadenza triennale e quinquennale delle attestazioni originarie.
2. Il rilascio delle nuove attestazioni avviene previa verifica del mantenimento dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini della qualificazione secondo le modalità indicate di volta in volta dall'Autorità e comunicate alla SOA subentrante.
3. I procedimenti di attestazione avviati dalla SOA incorporata, dalle SOA che hanno dato luogo alla fusione o dalla SOA cedente proseguono presso la SOA incorporante, risultante dalla fusione, o cessionaria, che rilascia l'attestazione sotto la propria esclusiva responsabilità, e devono concludersi nel rispetto dei termini indicati nell'art. 7, comma 3, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto recante il sistema di qualificazione degli operatori economici.

La previsione della riemissione degli attestati rilasciati dalla SOA dante causa da parte della SOA subentrante si rende necessaria sia al fine di garantire la veridicità e sostanza delle attestazioni sia per evitare che l'organismo subentrante assuma su di sé responsabilità che derivano dall'azione altrui. Gli Stakeholder sono invitati a segnalare eventuali criticità della previsione.

IV. ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE

Art. 15 - Modalità di svolgimento dell'attività di attestazione

1. Nello svolgimento dell'attività di attestazione le SOA devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del codice;
 - b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
 - c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
 - d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta;
 - e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
 - f) attivarsi entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l'avvio delle verifiche di cui alla lettera g);

- g) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione. A tal fine, le SOA richiedono alle imprese tutta la documentazione ritenuta necessaria assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. Il mancato adempimento nel termine assegnato comporta la segnalazione all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del codice secondo la procedura indicata nel Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità;
- h) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera g).
2. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale, pena la decadenza dell'autorizzazione.
3. Per l'espletamento dell'attività promozionale le SOA possono rivolgersi esclusivamente a soggetti (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 comma 1 e 3 comma 2. I promotori devono essere inseriti in un elenco contenuto nel fascicolo virtuale della SOA di cui all'art. 19, comma 1, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e le corrispondenti verifiche svolte dalla SOA. Le SOA sono responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse. Il verificarsi di una delle condizioni previste dagli art. 2 comma 1 e 3 comma 1, comporta la risoluzione del contratto di promozione. La risoluzione del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nei successivi quindici giorni dalla risoluzione del contratto, la SOA deve informarne l'Autorità.

Gli Stakeholder sono invitati a esprimere le loro osservazioni in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di attestazione, segnalando l'esigenza di eventuali integrazioni/modifiche/eliminazioni e le relative motivazioni anche in termini di impatto sul mercato. Con riferimento alle prescrizioni introdotte relativamente all'attività dei promotori, l'esigenza perseguita con la relativa previsione è quella di assicurare che le SOA, per lo svolgimento dell'attività di promozione, si rivolgano a soggetti moralmente affidabili. L'aggravio dell'attività imposta alle SOA per la verifica dei requisiti di moralità dei promotori si rende quindi necessaria per il perseguimento di tale esigenza ritenuta irrinunciabile atteso il carattere pubblicistico dell'attività svolta dalle SOA e la particolare efficacia probatoria riconosciuta all'attestazione di qualificazione per la partecipazione alle procedura di evidenza pubblica.

Art. 16 - Tariffe

1. Ogni attestazione di qualificazione e ogni rinnovo della stessa, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato 1.
2. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.
3. Gli importi determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore

del doppio di quello determinato con i criteri di cui ai commi 1 e 2. Ogni patto contrario è nullo.

4. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

Si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine ai criteri di determinazione del corrispettivo per l'attività di attestazione, individuato in ottemperanza al disposto dell'art. 84, comma 8, del codice e, in particolare: a) alla previsione di eliminare il corrispettivo corrisposto per variazioni minime che non comportino valutazioni da parte della SOA; b) alla natura di corrispettivo minimo o di riferimento per gli importi di cui ai commi 1 e 2; c) all'idoneità della riduzione proposta per le imprese qualificate fino alla seconda classifica di importo a favorire la qualificazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Inoltre, si chiede di esprimere il proprio avviso in ordine alla previsione relativa al momento del pagamento e alla possibilità di dilazione subordinata all'autorizzazione di addebito in conto corrente.

V. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 17 - Vigilanza dell'Autorità sulle SOA

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del codice, l'Autorità svolge un'attività di monitoraggio e controllo del rispetto, da parte delle SOA, dei livelli standard di qualità dei controlli che le stesse devono effettuare nell'esercizio dell'attività di attestazione. Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione da parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti interessati.
2. L'Autorità controlla che le SOA:
 - a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall'Autorità;
 - b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
 - c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti agli artt. 8 e 9 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici;
 - d) applichino le tariffe di cui all'allegato 1;
 - e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto all'art. 17.
3. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese anche dalla banca dati delle Camere di commercio industria e artigianato.
4. Nel caso in cui l'Autorità accerti che il rilascio di un'attestazione è avvenuta in violazione delle disposizioni del codice o del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice ne dà segnalazione alla SOA e all'impresa interessata affinché la SOA avvii il procedimento di verifica di cui all'art. 32 della proposta finalizzata all'adozione del decreto del MIT avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici.

Si chiede agli Stakeholder di indicare eventuali altre attività per le quali si renda necessario prevedere espressamente l'assoggettamento alla vigilanza dell'Autorità.

Art. 18 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

1. In caso di violazione, da parte delle SOA, delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 86, comma 10, del codice e segnatamente, le sanzioni pecuniarie prevista dall'art. 213, comma 13, del codice e, nei casi più gravi, le sanzioni della sospensione e della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.
2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 13, del codice fino a un massimo di 25.000 euro nei casi di:
 - a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione» nel termine indicato dall'Autorità stessa;
 - b) mancata comunicazione di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 4, comma 3, 10, comma 2 e 15, comma 3, nonché all'art. 4, commi 1 e 3 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione» nei termini ivi previsti;
 - c) violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione»;
 - d) violazione degli obblighi di conservazione e messa a disposizione della documentazione di cui all'art. 6, comma 5, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici.
3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
 - a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
 - b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'art. 15 e alle procedure contenute nel manuale delle procedure di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione»;
 - c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, comma 2;
 - d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui all'art. 7 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione»;
 - e) inadempimento degli obblighi relativi alla verifica triennale previsti dall'art. 19, comma 4, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici;
 - f) inadempimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici;
 - g) violazione dell'art. 3, commi 2 e 3;

- h) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di messa a disposizione dei dati previsti dalle proposte al MIT finalizzate all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici e dall'art. 7 del Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sulle società organismo di attestazione».
4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
- a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2, dopo una precedente sanzione;
 - b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 2, o viceversa;
 - c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma 3, o di nuova violazione di cui al comma 3 dopo una precedente sanzione.
5. Si applica la sanzione della decadenza:
- a) in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni;
 - b) nel caso di nuova violazione dopo quattro precedenti sospensioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
6. È disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 5, in caso di:
- a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5;
 - b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all'art. 9;
 - c) mancata richiesta di nulla osta di cui all'art. 6;
 - d) presenza di soci occulti;
 - e) violazione dell'art 15, commi 2 e 3;
 - f) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
 - g) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;
 - h) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9;
 - i) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione;
 - j) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 1 della proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto avente ad oggetto il sistema di qualificazione degli operatori economici.
7. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è svolto secondo le indicazioni contenute nel Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità ed è finalizzato ad accertare l'imputabilità alla SOA della condotta contestata.
8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti gli effetti.
9. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione dell'attività alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Detta comunicazione deve essere inviata anche all'Autorità. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui vanno trasferiti la documentazione e il fascicolo virtuale dell'impresa. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta

giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. L'impresa può revocare la designazione effettuata e chiedere il trasferimento della propria documentazione ad altra SOA a condizione che non abbia stipulato, con la SOA designata, un contratto di attestazione. In tal caso, l'impresa che voglia ottenere il trasferimento della propria documentazione ad altra SOA dovrà esercitare il diritto di recesso dal contratto sottoscritto alle condizioni indicate nel contratto medesimo. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

Si chiede agli Stakeholder di esprimersi in ordine alle ipotesi sanzionatorie individuate e alla congruità delle sanzioni alle stesse collegate. Si evidenzia che, rispetto alla normativa previgente, il codice ha ampliato il periodo massimo di sospensione cautelare da uno a due anni, pertanto si è reso necessario ampliare anche gli intervalli temporali di riferimento. Si è proposto, invece, di mantenere invariati i periodi di sospensione necessari a far scattare la sanzione della decadenza.

Riguardo agli obblighi di comunicazione e di trasferimento della comunicazione in caso di sospensione o decadenza dell'attestazione di qualificazione, il documento posto in consultazione propone di mantenere le procedure vigenti. Sul punto, si chiede ai soggetti intervenuti alla consultazione di indicare eventuali criticità e offrire possibili soluzioni alternative nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli oneri a carico delle SOA e delle imprese.

Art. 19 - Obblighi e preclusioni durante il periodo di sospensione

1. Durante il periodo di sospensione, la SOA non può stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione.
2. La sanzione della sospensione non sottrae in alcun modo la SOA dalla vigilanza dell'Autorità né dall'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto e del Regolamento dell'A.NA.C. recante «Autorizzazione e vigilanza sugli Organismi di Attestazione».
3. La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie e organizzative, nel rispetto delle procedure autorizzative di cui al Regolamento recante «Autorizzazione e vigilanza sugli Organismi di Attestazione».
4. È consentita la richiesta di nulla osta relativa al personale in organico e la presentazione di istanze finalizzate al trasferimento delle azioni e alla nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione, oppure alla sostituzione dei sindaci in carica.

Si chiede agli Stakeholder di indicare eventuali ulteriori esigenze riferite all'ipotesi della sospensione dell'attività di attestazione che necessitano di essere disciplinate espressamente.

VI. ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione e alle istanze e alle richieste di nulla osta, rispettivamente, avviati e presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
3. Le disposizioni di cui alla parte III si applicano alle operazioni di trasferimento d'azienda perfezionate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui alla parte IV si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
5. Fino all'attuazione del sistema telematico di raccolta e archiviazione dei dati di cui all'art. 7 delle Linee guida recanti «Autorizzazione e vigilanza delle società organismo di attestazione», si applicano le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute nel Manuale sull'Attività di attestazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28/10/2014.

Gli Stakeholder sono invitati a esprimersi sull'eventuale necessità di prevedere una diversa durata del periodo transitorio o diverse modalità operative, fornendo adeguata motivazione.

Art. 21 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni della parte II, titolo III, capo II, del d.p.r. 207/2010, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati.

Allegato 1 – Tariffe

Corrispettivi per la qualificazione degli operatori economici

1. La tariffa base per il rilascio della nuova attestazione è calcolata nel modo seguente:

$$CB = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,3303 * R$$

nella quale:

CB è la tariffa base

C è la somma delle classifiche richieste nelle varie categorie,

N è il numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione,

R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2016 con base la media dell'anno 2015.

2. La tariffa da applicare in caso di **revisione triennale** è la seguente:

$$CR = CB * 3/5$$

3. L'aggiornamento dell'attestazione con il **riconoscimento di nuove categorie** di qualificazione è tariffato con un corrispettivo calcolato quale differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CB_{na} - CB_{va}$$

dove:

CB_{na} è il corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CB_{va} è il corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

In caso di applicazione, in sede di precedente rilascio dell'attestazione, della riduzione prevista per le imprese qualificate fino alla II classifica il corrispettivo base (calcolato per la vecchia attestazione) da inserire nella formula è quello effettivamente praticato al netto dello sconto.

4. La tariffa da applicare in caso di **incremento di classifica di categorie di qualificazione già precedentemente riconosciute**, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

nella quale:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

L'adeguamento dell'attestazione rilasciata ai consorzi stabili, di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del Codice, per la sola variazione della data di scadenza intermedia dell'attestazione posseduta dalla singola consorziata il cui attestato sia stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale non comporta l'applicazione della tariffa.

Variazioni che non producono effetti diretti su categorie e classifiche

5. **Variazioni che prescindono dall'entità della qualificazione** a suo tempo riconosciuta all'impresa. Si tratta di variazioni relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e che, pertanto, prevedono un'attività di verifica indipendente dal contenuto degli attestati.

Alle ipotesi di cui al punto 5 sono riconducibili variazioni relative a:

5.1 requisiti di ordine generale;

5.2 requisiti di ordine speciale;

5.3 sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.

5.1 Requisiti di ordine generale;

5.1.1 variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;

5.1.2 variazione della sede;

- 5.1.3 variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica;
- 5.1.4 trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d'azienda né di un suo ramo.

5.2 Requisiti di ordine speciale;

- 5.2.1 Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione.

5.3 sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.

- 5.3.1 variazione dell'attestazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale.

Per le tipologie di variazioni di cui ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.3 la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 5% di quella base di cui al punto 1.

$$5.a P = 276 * R$$

Per la tipologia di variazione indicata al numero 5.2 la tariffa da applicare è determinata, in misura fissa, pari al 10 % di quella base di cui al punto 1.

$$5.b P = 552 * R$$

Per le imprese con classifica massima fino alla II classifica si applica uno sconto pari al 20%. Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie (variazione di più requisiti generali o variazione di requisiti speciali e generali), i parametri sopra indicati sono ulteriormente abbattuti del 50%.

Anche nell'ipotesi di integrazione del contratto di verifica triennale con richieste di ulteriori modifiche dell'attestazione, si precisa che ogni variazione procurerà alla SOA attività aggiuntive che dovranno essere assoggettate all'applicazione della specifica tariffa prevista.

6. Variazioni dell'attestazione per riduzione di categorie o classifiche

L'ipotesi di **variazione dell'attestazione dovuta alla perdita da parte dell'impresa dei requisiti di ordine speciale** precedentemente valutati, che comporti il riconoscimento in diminuzione delle categorie o delle relative classifiche di qualificazione dell'ultima attestazione in corso di validità, è tariffata con la formula seguente:

$$P = 276 * R$$

Casi particolari di variazioni

- 1) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa del riconoscimento dell'abilitazione oltre che per la prestazione di esecuzione anche per la prestazione di progettazione - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, il corrispettivo è ottenuto utilizzando, nella formula di cui al punto 1, per il coefficiente C il valore dell'importo della classifica massima riconosciuta per la progettazione e per il coefficiente N il valore uno;
- 2) nel caso di rilascio di attestazione che - a causa dell'adesione dell'impresa a un consorzio stabile - debba essere modificata rispetto alla precedente attestazione, si applica la tariffa pari al cinque per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui al punto 1, per il valore delle classifiche e per il numero delle categorie quelle previste dalla precedente attestazione;
- 3) in caso di "passaggio" da impresa individuale a impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, dovendo stipularsi un nuovo contratto di attestazione che comporta un'attività da parte delle SOA di contenuto maggiore di quello svolto in occasione delle "variazioni minime" ma minore di quello svolto in occasione del rilascio della attestazione di qualificazione originaria, la tariffa da applicarsi è pari ad un quarto di quella stabilita secondo le indicazioni del presente allegato. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione del *de cuius* e non si richieda che siano modificate categorie, classifiche e termini di validità dell'attestazione originaria;

4) nel caso di rilascio di attestazione ad una società a responsabilità limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita, si applica la tariffa pari al venticinque per cento di quella di cui al punto 1.

Corrispettivi per la qualificazione del contraente generale

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l'attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la formula di cui al punto 1, dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.000.000 moltiplicato per il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a 3 per le richieste di qualificazione alla classifica I, 6 per la classifica II e 9 per la classifica III.

Nel caso in cui l'impresa dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale sulla base del possesso di un'attestazione SOA gli oneri sono ridotti del 50%.

Gli Stakeholder sono invitati a esprimere il loro avviso sulla congruità degli importi proposti, fornendo adeguata motivazione.